



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO₂ (Ordinanza sul CO₂)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sul CO₂ è modificata come segue:

Art. 2 lett. a, a^{bis} e a^{ter}

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a. *automobile:*

1. un'automobile di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
2. non sono considerate automobili ai sensi della presente ordinanza i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE³ o secondo l'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

RU ...

¹ RS **641.711**

² RS **741.41**

³ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») GU

abis. autofurgone:

1. un autofurgone di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo massimo di 3500 kg;
2. i veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo da 3500 a 4250 kg che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3500 kg possa essere causato unicamente dal peso aggiuntivo della propulsione a zero emissioni;
3. non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009⁴, che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007⁵ e che non dispongono di una propulsione a zero emissioni nonché i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

ater. trattore a sella leggero:

1. un trattore a sella di cui all'articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t;
2. non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l'allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l'allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/543, GU L 95 del 4.4.2019 pag. 1

⁴ Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1/55/CE e 2005/78/CE GU L 188/1

⁵ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo GU L 171/1 del 29.6.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 del 1.6.2012, pag. 16

Art. 6 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Il richiedente può far svolgere all'UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l'UFAM ha svolto un esame preliminare, occorre inoltrare all'organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.

*2^{ter} Attuale cpv. 2^{bis}**Art. 12 cpv.1, frase introduttiva, lett. b cpv. 1^{bis} e cpv. 2*

¹ Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:

- b. rispetto al percorso di riduzione di cui all'articolo 67, nell'anno in questione le emissioni di gas serra degli impianti sono state:
 - 1. inferiori di oltre il 5 per cento nel periodo 2013–2020,
 - 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.

² Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1 lettera b e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.

Art. 12a cpv.1, frase introduttiva, lett. c cpv. 1^{bis} e cpv. 4

¹ Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO₂ (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO₂, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2021 se:

- c. rispetto al percorso di riduzione concordato nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione, negli ultimi tre anni le emissioni di CO₂ degli impianti sono state:
 - 1. inferiori di oltre il 5 per cento in ogni anno del periodo 2013 – 2020,
 - 2. inferiori di oltre il 10 per cento nel 2021; e

^{1bis} La domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all'UFAM entro il 31 dicembre 2023.

⁴ Gli attestati sono rilasciati per riduzioni delle emissioni pari alla differenza tra il percorso di riduzione dedotta la percentuale determinante di cui al capoverso 1

lettera c e le emissioni di gas serra nel corso dell'anno interessato, e ciò per l'ultima volta nel 2021.

Art. 14 cpv. 1 lett. e

¹ Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- e. le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1^{bis}.

Art. 17, rubrica nonché cpv. 1, 2, 2^{bis} e 5

Campo d'applicazione

¹ Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un'automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero messi in circolazione per la prima volta.

² Sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli ammessi per la prima volta alla circolazione in Svizzera e il cui uso specificato nella prima immatricolazione corrisponde all'uso effettivo da parte dell'utilizzatore finale.

a.

^{2bis} Non sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli importati la cui immatricolazione all'estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale.

⁵ Abrogato

Inserire gli art. 17a e 17b prima del titolo della sezione 2

Art. 17a Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l'anno civile in cui è stata esaminato il raggiungimento dell'obiettivo individuale.

Art. 17b Procedure di prova e di correlazione applicabile e obiettivi secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂

¹ Per determinare gli obiettivi di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂ si applicano le procedure di prova e di correlazione seguenti:

- a. la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151⁶ (WLTP);
- b. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152⁷;
- c. le procedure di prova e di correlazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione 2017/1153⁸.

² In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l'articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO₂:

- a. per le automobili: 118 grammi di CO₂/km;
- b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO₂/km.

Art. 24 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 3

¹ Ai fini della determinazione delle emissioni di CO₂ sono determinanti i seguenti dati:

- a. se si tratta di valori stabiliti secondo il regolamento (UE) 2017/1151 (valori WLTP): i dati dell'approvazione del tipo secondo l'OATV, fatto salvo il capoverso 1^{ter};
- b.

se non sono disponibili valori WLTP: le emissioni di CO₂ stabilite secondo l'articolo 25.

^{1bis} Ai fini della determinazione del peso a vuoto sono determinanti, fatto salvo il capoverso 1^{ter}, i dati dell'approvazione del tipo secondo l'OATV⁹.

^{1ter} I dati dell'approvazione del tipo non sono determinanti, se l'importatore ha trasmesso entro il termine all'USTRA i dati di cui ai capoversi 3 e 4.

- ⁶ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/49 GU L 17 del 22.1.2020, pag. 1.
- ⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1839, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 1.
- ⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione del 2 giugno 2017 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840, GU L 282 del 4.11.2019, pag. 9.
- ⁹ RS [741.511](#)

³ L'importatore può trasmettere all'USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati:

- a. per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri i seguenti dati basati sul certificato di conformità secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE¹⁰ o l'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858¹¹ (*Certificate of Conformity, COC*):
 1. il numero di identificazione del veicolo,
 2. le emissioni di CO₂ (combinata) secondo la posizione 49.4.
 3. eventuali innovazioni ecocompatibili riconosciute secondo l'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631¹², e
 4. il peso a vuoto, se disponibile secondo la posizione 13.2, altrimenti secondo la posizione 13;
- b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un'approvazione del tipo in più fasi secondo l'articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE o secondo l'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858:
 1. i dati secondo la lettera a numeri 1 e 3,
 2. le emissioni di CO₂ e il peso vuoto stabiliti secondo l'allegato III parte A numero 1.2.2 del regolamento (UE) 2019/631¹³.

Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3

¹ Ai fini della determinazione delle emissioni di CO₂ e del peso a vuoto di veicoli esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 OATV), sono determinanti le seguenti prove, per quanto le emissioni di CO₂ siano espresse in valori WLTP:

² Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un'approvazione del tipo in più fasi secondo l'articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE¹⁴ o secondo l'articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858¹⁵, ai fini della determinazione delle emissioni di CO₂ e del valore del peso del veicolo completato sono determinanti le prove di cui al capoverso 1 lettere b–d e all'articolo 24 capoverso 3 lettera b.

³ Nel caso dei veicoli per i quali non esistono valori WLTP, determinati secondo le prove di cui al capoverso 1 o 2, le emissioni di CO₂ vengono calcolate conformemente all'allegato 4. È determinante il peso a vuoto in kg secondo l'articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall'importatore mediante

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 24 cpv. 3 lett. b.

¹³ Regolamento (CE) n. 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2017.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

¹⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. a.

un bollettino di pesatura, purché non possa essere desunto dalla documentazione secondo i capoversi 1 e 2 del COC.

Art. 26 Fattori di riduzione del CO₂ nei veicoli

¹ Se le emissioni di CO₂ medie di un parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un veicolo di un piccolo importatore sono ridotte mediante l'impiego di innovazioni ecologiche, questa riduzione viene considerata fino a un massimo di 7 g CO₂/km.

² Le riduzioni delle emissioni di CO₂ conseguite con innovazioni ecocompatibili dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km:

- a. nell'anno di riferimento 2021: 1,9;
- b. nell'anno di riferimento 2022: 1,7;
- c. nell'anno di riferimento 2023: 1,5.

³ Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, dalle emissioni di CO₂ viene dedotta la quota biogena secondo l'articolo 12a capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹⁶ sull'efficienza energetica e il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO₂/km.

Art. 27 cpv. 3 e 4

³ Ai fini del calcolo delle emissioni medie di CO₂ di un parco veicoli nuovi secondo il capoverso 1, negli anni di riferimento 2020–2022 i veicoli con emissioni inferiori a 50 g CO₂/km sono computati come segue:

- a. nell'anno di riferimento 2020: due volte;
- b. nell'anno di riferimento 2021: 1,67 volte;
- c. nell'anno di riferimento 2022: 1,33 volte.

⁴ I fattori di computo dei veicoli di cui al capoverso 3 sono applicati soltanto per una riduzione complessiva massima delle emissioni medie di CO₂ del parco veicoli nuovi di 9,3 g CO₂/km secondo il WLTP. Le riduzioni ottenute nel 2020, la cui entità è stata determinata con il metodo di misurazione applicato fino a fine 2020, sono moltiplicate per il fattore 1,24.

Art. 28 cpv. 2 e 2^{bis}

² Se al costruttore è accordata una deroga dall'obiettivo secondo l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2019/631¹⁷, per i veicoli delle rispettive marche l'obiettivo individuale viene adattato tenendo conto della direttiva (UE) 2019/631.

^{2^{bis}} Se per un veicolo secondo il capoverso 2 all'inizio dell'anno di riferimento non è pubblicato alcun obiettivo basato sul WLTP, nell'anno di riferimento in questione

¹⁶ RS 730.02

¹⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 26.

l'obiettivo di tale veicolo basato sul metodo di misurazione utilizzato fino a fine 2020 è moltiplicato con i seguenti fattori:

- a. 1,24 per automobili alle quali è stata concessa una deroga secondo l'articolo 10 capoverso 4 della direttiva (UE) 2019/631¹⁸;
- b. 1,09 per automobili alle quali è stata concessa una deroga secondo l'articolo 10 capoverso 1 della direttiva (UE) 2019/631;
- c. 1,27 per autofurgoni e trattori a sella leggeri.

Art. 29 cpv. 1

¹ Il DATEC stabilisce annualmente nell'allegato 5 gli importi di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO₂ per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell'Unione europea conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2019/631¹⁹ nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.

Art. 40 cpv. 2

² Un gestore di impianti che vuole avviare un'attività secondo l'allegato 6 deve notificarlo all'UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell'attività.

Art. 42 cpv. 2 e 2^{bi}

² Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta

^{2bis} *Abrogato*

Art. 43 cpv. 1

¹ Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 1 o all'articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.

Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l'allegato 8.

² L'UFAM trattiene ogni anno una quota dei diritti di emissione calcolati secondo il capoverso 1 per renderla accessibile ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che secondo l'articolo 46a capoverso 1 entrano a far parte del SSQE; e

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 26.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 26.

- b. gestori di impianti che già partecipano al SSQE, se:
 - 1. attuano ulteriori elementi di assegnazione secondo l'articolo 46a capoverso 2, o
 - 2. la quantità di diritti di emissione loro assegnate a titolo gratuito è aumentata sulla base dell'articolo 46b.
- 3 La quota di cui al capoverso 2 è costituita dalla somma:
 - a. del 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
 - b. dei diritti di emissione che non sono più assegnati a titolo gratuito in virtù:
 - 1. della deroga all'obbligo di partecipare al SSQE secondo l'articolo 41 o in seguito a uscite dal SSQE secondo l'articolo 43a;
 - 2. di adeguamenti secondo l'articolo 46b;
 - 3. di un rapporto di monitoraggio incompleto o errato (art. 52 cpv. 8).

⁴ Se la quota di cui al capoverso 2 non è sufficiente per adempiere completamente i diritti, i diritti di emissione sono assegnati annualmente nel seguente ordine:

- a. ai gestori di cui all'articolo 46a che fanno parte del SSQE da almeno un intero anno civile;
- b. ai gestori di cui all'articolo 46a che sono entrati a far parte del SSQE l'anno precedente;
- c. ai gestori di impianti di cui al capoverso 2 lettera b numero 2;
- d. ai gestori di impianti di cui all'articolo 46a, che sono entrati a far parte del SSQE nell'anno interessato.

⁵ Se all'interno di un gruppo di cui al capoverso 3 lettere a, b o d, i diritti non possono essere pienamente soddisfatti, per l'assegnazione dei diritti di emissione ai singoli gestori è determinante il momento della messa in esercizio degli impianti. Se i diritti non possono essere pienamente soddisfatti all'interno del gruppo secondo il capoverso 3 lettera c, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità di diritti di emissione da assegnare ai singoli gestori.

Art. 46 cpv. 2

² Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la quantità di cui all'articolo 45 capoverso 2 lettera a, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.

Art. 46a *Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per i gestori di impianti che partecipano per la prima volta al SSQE e per gestori di impianti con nuovi elementi di assegnazione*

¹ Un gestore di impianti che a partire dal 2 gennaio 2021 partecipa per la prima volta al SSQE riceve a partire dal momento in cui partecipa per la prima volta al SSQE diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

² Se un gestore che già partecipa al SSQE mette in esercizio un'ulteriore unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione), riceve a partire dal momento della messa in esercizio diritti di emissione a titolo gratuito dalla quota di cui all'articolo 45 capoverso 2.

³ L'assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione avviene secondo gli articoli 46 e 46b.

Art. 46b *Adeguamento dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito*

¹ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è adeguata quando è modificata la quota di attività di un elemento di assegnazione per un volume secondo l'allegato 9 numero 5.1.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni dell'allegato 9 numero 5.1.

² Per gli elementi di assegnazione con parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili è aumentata la quantità di diritti di emissioni assegnati gratuitamente solo su domanda. La quantità è aumentata solo se è comprovato che la variazione della quota di attività non è ascrivibile a una minore efficienza energetica. Se la quota di attività di uno degli elementi di assegnazione cambia nella misura di cui al capoverso 1 esclusivamente a causa di forniture di calore a terzi che non partecipano al SSQE, per l'aumento non è necessaria alcuna domanda.

³ Se il gestore con un elemento di assegnazione di cui al capoverso 2 prova che il cambiamento della quota di attività è ascrivibile esclusivamente a una maggiore efficienza energetica, la quantità dei diritti di emissione attribuiti a titolo gratuito non viene ridotta.

⁴ La quantità di diritti di emissione assegnata annualmente a titolo gratuito a un gestore è adeguata anche se viene modificato un parametro secondo l'allegato 9 numero 5.2.3 per un volume di cui all'allegato 9 numero 5.2.1. L'adeguamento avviene secondo le prescrizioni di cui all'allegato 9 numero 5.2.

⁵ Se l'esercizio di un elemento di assegnazione è sospeso, al gestore non sono più attribuiti diritti di emissione a partire dalla messa fuori servizio di tale elemento di assegnazione.

Art. 46c

Abrogato

Art. 46e Quantità massima di diritti di emissione disponibili

¹ L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di aeromobili. Il calcolo avviene secondo l'allegato 15 numeri 1–3. Il calcolo avviene secondo l'allegato 15 numeri 1–3.

² In caso di modifica del campo di applicazione del SSQE, l'UFAM può adeguare la quantità massima disponibile annualmente dei diritti di emissione per aeromobili. A tal fine tiene conto delle normative dell'UE in materia.

³ L'UFAM trattiene una quota della quantità calcolata secondo il capoverso 1, per metterla a disposizione di operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita. L'entità della quota è calcolata secondo l'allegato 15 numero 4.

⁴ Le quantità di diritti di emissione secondo il capoverso 3 è assegnata alla riserva speciale secondo l'allegato IB dell'accordo SSQE²⁰.

Art. 46f cpv. 1 e 2

¹ L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un operatore di aeromobili secondo l'allegato 15 numeri 6 e 7. L'assegnazione avviene soltanto se l'operatore di aeromobili ha presentato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro secondo l'ordinanza del 2 giugno 2017²¹ sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree.

² *Abrogato*

Art. 48 cpv. 1 lett. a

¹ L'UFAM vende all'asta regolarmente:

- a. al massimo il dieci per cento della quantità massima di diritti di emissione dell'anno precedente disponibili per impianti secondo l'articolo 45 capoverso 1;

Art. 50 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati che sono necessari per:

- a. calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
- b. calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.

^{1^{bis}} I dati per gli adeguamenti secondo l'articolo 46b dei diritti di emissione assegnati negli anni successivi a un gestore devono essere rilevati dal gestore stesso.

²⁰ RS 0.814.011.268

²¹ RS 641.714.11

Art. 51 cpv. 1, 2 e 4

¹ I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall'UFAM.

² Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui all'allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell'obbligo di partecipare per la prima volta di cui all'articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall'UFAM.

⁴ I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera (partecipanti SSQE) adeguano il piano di monitoraggio, se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16. Sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all'autorità competente di cui all'allegato 14 per approvazione.

Art. 52 cpv. 1 e 8

¹ I partecipanti al SSQE presentano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o approvato dall'UFAM.

⁸ Se nel rapporto di monitoraggio i dati necessari per un adeguamento secondo l'articolo 46b sono errati o incompleti, l'UFAM stabilisce una scadenza adeguata affinché possano essere riveduti. Se il rapporto di monitoraggio non è corretto o completato entro tale scadenza, per gli elementi di assegnazione in questione i diritti di emissione non sono assegnati a titolo gratuito per l'anno corrispondente.

*Titolo prima dell'art. 55***Sezione 4:
Obbligo di consegna di diritti di emissione***Art. 55 cpv. 1, 2 e 2^{bis}*

¹ I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.

² Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 i diritti di emissione. Sono determinanti le emissioni di CO₂ rilevate nel quadro dell'articolo 52 dall'operatore di aeromobili.

^{2bis} Se un operatore di aeromobili deve adempiere obblighi sia nel SSQE della Svizzera sia nel SSQE dell'UE, l'UFAM, per l'operatore che amministra, computa i diritti di emissione consegnati prima ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dal SSQE europeo.

*Art. 55b–55d**Abrogato**Art. 56 cpv. 1 e 3*

¹ Se un partecipante al SSQE non adempie all'obbligo di consegna dei diritti di emissione entro il termine stabilito, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO₂.

³ I diritti di emissione mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.

Art. 59 cpv. 2^{bis} e 5

^{2bis} Chi ha sede o domicilio nel Regno Unito, invece di un domicilio di notifica in Svizzera o nel SEE può designare un domicilio di notifica nel Regno Unito.

⁵ I capoversi 3 e 4 non si applicano:

- a. ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera o dello SEE;
- b. alle imprese e alle persone con sede o domicilio nel Regno Unito, se dispongono di un conto bancario in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.

Art. 60 cpv. 4

⁴ L'UFAM tiene un verbale sotto forma di banca dati elettronica sul rilascio di attestati e di diritti di emissione.

Art. 75 cpv. 1 lett. c

¹ Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

- c. per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2021.

Art. 79 lett. i

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- i. l'organizzazione privata incaricata secondo l'articolo 69 capoverso 2^{bis}.

Art. 89 cpv. 1 lett. e

¹ Devono essere compensate le emissioni di CO₂ prodotte dall'utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell'anno in questione. L'aliquota di compensazione ammonta:

- e. per l'anno 2021: all'12 per cento.

Art. 90 Misure di compensazione ammesse

¹ Per l'adempimento dell'obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

² Al richiedente sono rilasciati attestati per riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni e volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se egli comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEne²² non danno luogo al rilascio di attestati.

Art. 91 cpv. 2-4

² Per l'adempimento degli obblighi di compensazione degli anni 2020 e 2021 sono computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite nel rispettivo anno.

³ *Abrogato*

⁴ Con l'adempimento dell'obbligo di compensazione, la persona soggetta all'obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO₂ compensata.

Art. 94 cpv. 1 lett. d

¹ L'aliquota della tassa è aumentata come segue:

- d. a partire dal 1° gennaio 2022: a 120 franchi per tonnellata di CO₂, se nel 2020 le emissioni di CO₂ derivanti dai combustibili sono state superiori al 67 per cento di quelle del 1990.

Art. 95 Prova del versamento della tassa

Chi commercia in combustibili di cui all'articolo 93 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti la quantità di combustibile soggetta alla tassa sul CO₂ e l'aliquota applicata per la tassa.

²² RS 730.0

Art. 96a cpv. 2 lett. e

² Ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO₂ sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO₂ se:

- e. attua le misure entro il 2021;

Art. 97 cpv. 2 lett. b e cpv. 3

² Deve contenere:

- b. *Abrogato*

³ L'AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono esserle presentate su sua richiesta le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

Art. 98b cpv. 1, lett. h-j e cpv. 3^{bis}

¹ I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all'attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:

- h. *abrogato*
- i. *abrogato*
- j. la conferma che per l'esercizio di impianti di cogenerazione sono stati utilizzati combustibili assoggettati alla tassa nonché l'aliquota della tassa sul CO₂ applicata.

^{3bis} All'AFD devono essere presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

Art. 99 cpv. 1^{bis} e 4

^{1bis} L'AFD può accordare sulla base della quantità acquistata il rimborso della tassa per combustibili non utilizzati a scopo energetico, purché le condizioni aziendali del richiedente non suscitino dubbi sull'utilizzazione a scopo non energetico e il richiedente conferma in modo vincolante all'AFD l'utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.

⁴ L'AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono esserle presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO₂ versate.

Art. 132 Indennizzo per le spese d'esecuzione

L'indennizzo per le spese d'esecuzione ammonta all'1,4 per cento dei proventi della tassa sul CO₂ (proventi). Qualora aumentino i proventi, il DATEC, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, riduce adeguatamente la percentuale.

Art. 135 lett. d^{bis}

Il DATEC adegua:

^{bis}. l'allegato 9 numero 3: se la decisione 2019/708/UE²³ è modificata;

Titolo dopo l'art. 146e

Sezione 2c: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx

Art. 146f **Crediti**

I gestori di impianti con impegno di riduzione possono, in deroga all'articolo 138 capoverso 2, richiedere entro il 31 dicembre 2022 che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.

Art. 146g **Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021**

¹ I gestori di impianti che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... esercitano un'attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all'UFAM entro il 28 febbraio 2021.

² Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l'articolo 45 capoverso 3. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell'attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all'articolo 45 capoverso 3 lettera d. In deroga all'articolo 45 capoverso 5, per l'attribuzione è determinante la data della notifica.

³ I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 e 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

⁴ I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021. ⁵ La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all'articolo 43 capoverso 3 lettere b e c.

⁶ I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all'UFAM il piano di monitoraggio di cui all'articolo 51 capoverso 1.

⁷ I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l'articolo 41 capoverso 1 o ^{1bis} e desiderano essere esentati dall'obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

²³ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pagg. 20–26.

Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO₂

¹ L'AFD può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO₂ ai seguenti gestori di impianti:

- a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146*h* capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l'articolo 146*g* capoverso 2;
- b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell'impegno di riduzione delle emissioni secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂.

² Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsasti provvisoriamente, compresi gli interessi:

- a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;
- b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso di proroga dell'impegno di riduzione secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂

¹ L'obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂, comprende la quantità complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

² In caso di una proroga dell'impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l'articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l'obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020, sono determinanti gli anni 2016 e 2017. Se invece è stato adeguato secondo l'articolo 73 capoverso 1 lettera b nell'anno 2020, sono determinanti gli anni 2018 e 2019.

³ Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l'articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell'1,875 per cento in caso di proroga dell'impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

⁴ L'obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l'articolo 31 capoverso 1^{bis} della legge sul CO₂ fino alla fine del 2021, comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l'attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

Art. 146j Attestati e adeguamento dell'obiettivi di emissione e dell'obiettivo basato su provvedimenti nel 2020

¹ I gestori di impianti che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all'articolo 12

per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui il gestore prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra.

² L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione di cui all'articolo 67 e l'obiettivo basato su provvedimenti di cui all'articolo 68 per l'anno 2020 soltanto se le emissioni di gas serra sono state inferiori al percorso di riduzione a seguito di consumo di calore o di freddo da parte di terzi o della chiusura di un impianto.

II

¹ Gli allegati 2, 3, 3a, 4a, 6, 9, 11, 15, 16, 17 e 18 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² Gli allegati 4 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

² L'allegato 4.1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017²⁴ sull'efficienza energetica è modificato secondo la versione qui annessa.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

²⁴ RS 730.02

Allegato 2
(art. 4 cpv. 2 lett. b)

Riduzione delle emissioni all'estero non computabili

N. 1 lett. f

1. I seguenti certificati di riduzione delle emissioni non sono computati:

- f. certificati relativi a riduzioni delle emissioni conseguite a partire dal 1° gennaio 2021.

Allegato 3
(art. 5 cpv. 1 lett. a)

Riduzioni delle emissioni realizzate in Svizzera per le quali non sono rilasciati certificati

Let. d

Per i progetti o i programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera non sono rilasciati attestati se le riduzioni delle emissioni sono conseguite mediante:

- a. l'impiego di biocarburanti e biocombustibili che non soddisfano i requisiti per i biocarburanti di cui all'articolo 12*b* capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 1996²⁵ sull'imposizione degli oli minerali e delle relative disposizioni attuative;

²⁵ RS 641.61

Allegato 3a
(art. 6 cpv. 2^{bis})

Requisiti per il calcolo delle riduzioni delle emissioni e il piano di monitoraggio per progetti e programmi connessi a reti di riscaldamento a distanza

4.1 Elenco degli utilizzatori di calore con giustificativi delle forniture di calore

1. Al rapporto di monitoraggio deve essere allegato un elenco di tutti gli utilizzatori di calore con l'indicazione della quantità di calore in MWh fornita nell'intervallo di monitoraggio; la quantità di calore in MWh è suddivisa per anno civile. La misurazione deve essere effettuata secondo il numero 4.2.
2. Le iscrizioni nell'elenco degli utilizzatori di calore devono essere effettuate in modo tale da consentirne l'identificazione inequivocabile in sede di verifica.

Allegato 4
(art. 24 cpv. 3^{bis} e 25 cpv. 3)

Calcolo delle emissioni di CO₂ di veicoli in mancanza di dati di cui all'articolo 24 capoverso 3^{bis} o 25 capoverso 3

1 Calcolo delle emissioni di CO₂ per le automobili

- 1.1 Motore a benzina e cambio a comando manuale:
 $CO_2 = 0,045 m + 0,345 p + 59,490$
- 1.2 Motore a benzina e cambio automatico:
 $CO_2 = 0,069 m + 0,234 p + 36,506$
- 1.3 Motore a benzina e propulsione ibrido-elettrica:
 $CO_2 = 0,046 m + 0,324 p + 38,999$
- 1.4 Motore diesel e cambio a comando manuale:
 $CO_2 = 0,100 m + 0,048 p - 16,230$
- 1.5 Motore diesel e cambio automatico:
 $CO_2 = 0,083 m + 0,045 p + 15,290$
- 1.6 Motore diesel e propulsione ibrido-elettrica:
 $CO_2 = 0,085 m + 6,157$
- 1.7 Propulsione ibrido-elettrica plug-in:
 $CO_2 = 0,027m + 3,730$
- 1.8. Le emissioni di CO₂ di automobili con motore a combustione che non sono alimentate a diesel o benzina sono calcolate a seconda del motore con le corrispondenti equazioni utilizzate per le automobili alimentate a benzina.
- 1.9 Per le automobili alimentate solo a energia elettrica e le automobili alimentate solo con celle a combustibile si applica un valore di emissione di CO₂ di 0 g/km.

CO₂: emissioni di CO₂ (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

2 Calcolo delle emissioni di CO₂ per gli autoveicoli e i trattori a sella leggeri

- 2.1 Motore diesel e cambio a comando manuale:
 $CO_2 = 0,101 m + 0,505 p - 39,981$
- 2.2 Motore diesel e cambio automatico:

$$\text{CO}_2 = 0,108 m - 11,462$$

CO₂: emissioni di CO₂ (combinata) in g/km

m: peso a vuoto del veicolo in kg

p: potenza massima del motore in kW

- 2.3 Le emissioni di CO₂ degli autofurgoni e dei trattori a sella leggeri, ai quali non si applicano i numeri 2.1 o 2.2, sono calcolate con le corrispondenti equazioni per le automobili di cui al numero 1.

3 Arrotondamento delle emissioni di CO₂

Le emissioni di CO₂ sono arrotondate come segue:

- a. se è uguale o inferiore a 4, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per difetto;
- b. se è uguale o superiore a 5, il valore della seconda cifra decimale è arrotondato per eccesso.

Allegato 4a
(art. 28 cpv. 1)

Calcolo dell'obiettivo di emissione individuale

N. 1.2

l'obiettivo individuale delle emissioni medie di CO₂ per i grandi importatori è calcolato singolarmente per ogni parco veicoli nuovi secondo la formula seguente e arrotondato a tre cifre decimali:

obiettivo individuale del parco veicoli nuovi: $z + a \cdot (M_{i,t} - M_{t-2})$ g CO₂/km;

z: obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge sul CO₂ e articolo 17b della presente ordinanza;

automobili: 118 g CO₂/km

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 186 g CO₂/km

a: coefficiente angolare della retta del valore limite:

automobili: 0,0333

autofurgoni e trattori a sella leggeri: 0,096

m: peso a vuoto dell'automobile oppure dell'autofurgone o del trattore a sella leggero in kg (art. 24 e 25)

$M_{i,t}$: peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri del grande importatore immatricolati per la prima volta nell'anno di riferimento, arrotondato a tre cifre decimali

M_{t-2} : peso a vuoto medio in kg delle automobili oppure degli autofurgoni o dei trattori a sella leggeri immatricolati per la prima volta in Svizzera nel penultimo anno civile precedente l'anno di riferimento

Allegato 6
(art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti tenuti a partecipare al SSQE

N. 6, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24 e 26

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, mediante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; per trasformazione di metalli ferrosi si intende in particolare la lavorazione in laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie come pure impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;
9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l'affinazione e la formatura in fonderia mediante unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, inclusi i combustibili utilizzati come agenti riducenti;
10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produzione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;
13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;
17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore a 20 t al giorno;
23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;
24. produzione di idrogeno (H₂) e gas di sintesi mediante reforming o ossidazione parziale con una capacità di produzione superiore a 25 t al giorno;
26. produzione di niacina.

Allegato 8
(art. 45 cpv. 1)

Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibile per i gestori di impianti nel SSQE

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

$$Cap_i = [\sum \emptyset_{ei} + \sum \emptyset_{emissioni}] * [0.826 - (i-2010) * 0.022]$$

- Cap_i quantità massima di diritti di emissione svizzeri disponibili per i gestori di impianti per l'anno i
- $\sum \emptyset_{ei}$: somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che hanno continuato a esserlo dal 2013
- $\sum \emptyset_{emissioni}$: somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

Allegato 9
(art. 46 cpv. 1, art. 46a cpv. 2 e art. 46b cpv. 1 e 3)

Calcolo dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito ai gestori di impianti nel SSQE

N. 1.2–1.4 e 1.7

- 1.2 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore nel seguente modo:
- 62,3 diritti di emissione per TJ di calore misurabile, ove solo il calore misurabile generato o importato da altri impianti, i cui gestori prendono parte al SSQE, ha diritto all'assegnazione, purché questo calore non sia generato da energia elettrica e:
- a. all'interno dei limiti del sistema del gestore di impianti, che prende parte al SSQE, sia utilizzato per fabbricare prodotti, generare energia meccanica impiegata a scopi diversi dalla generazione di energia elettrica, riscaldare o refrigerare, comunque non per la generazione di energia elettrica; oppure
 - b. sia esportato a terzi al di fuori del SSQE, fatta eccezione per le esportazioni per la generazione di energia elettrica e il trasferimento del calore importato.
- 1.3 Se non è applicabile alcun parametro di riferimento relativo al prodotto né il parametro di riferimento relativo al calore, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata secondo il parametro di riferimento relativo ai combustibili nel seguente modo:
- 56,1 diritti di emissione per TJ di potere calorifico dei combustibili utilizzati
- 1.4 Se non è applicabile nessuno dei parametri di riferimento di cui ai numeri 1.1–1.3, la quantità dei diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata moltiplicando le emissioni di processo per 0,97.
- 1.7 Se il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto è importato da terzi che non prendono parte al SSQE, risulta dalla produzione di acido nitrico o è generato da energia elettrica, l'assegnazione a titolo gratuito calcolata secondo il parametro di riferimento relativo al calore è ridotta di questa quantità di calore, moltiplicata per il parametro di riferimento relativo al calore di 62,3 diritti di emissione per TJ.

N. 2

2 **Calcolo generale della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito**

- 2.1 Per ogni elemento di assegnazione, la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è calcolata per ogni anno di partecipazione al SSQE, fatti salvi i numeri 4 e 5, conformemente alla seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_i = PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione_i assegnazione nell'anno i

PR parametro di riferimento

QA quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)

FA_i fattore di adeguamento nell'anno i conformemente all'allegato 9 numero 3

FCI_i fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

- 2.2 Il parametro di riferimento viene determinato per ogni elemento di assegnazione sulla base della gerarchia dei parametri di riferimento descritti nei numeri 1.1–1.4.
- 2.3 La quota di attività si riferisce al rispettivo parametro di riferimento. Essa è stabilita alla prima assegnazione per ogni elemento di assegnazione (quota di attività storica) e corrisponde alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2014–2018 per il periodo di assegnazione 2021–2025 e alla media aritmetica dei valori annuali negli anni 2019–2023 per il periodo di assegnazione 2026–2030.
- 2.4 In mancanza di valori annuali per almeno due interi anni civili nel periodo di riferimento di cui al numero 2.3, la quota di attività storica corrisponde al valore annuale del primo anno civile intero dopo la messa in esercizio degli impianti rilevanti. Se la messa in esercizio è successiva al 1° gennaio 2021, l'assegnazione a titolo gratuito per il periodo tra il momento della messa in esercizio e il 31 dicembre dello stesso anno è calcolata con la quota di attività effettiva di questo periodo.

N. 3.1 e 3.3

- 3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell'allegato della decisione 2019/708/UE²⁶, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

²⁶ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell'8.5.2019, pagg. 20–26.

- 3.1.1 per il 2021: 0,3
 3.1.2 per il 2022: 0,3
 3.1.3 per il 2023: 0,3
 3.1.4 per il 2024: 0,3
 3.1.5 per il 2025: 0,3
 3.1.6 per il 2026: 0,3
 3.1.7 per il 2027: 0,225
 3.1.8 per il 2028: 0,15
 3.1.9 per il 2029: 0,075
 3.1.10 per il 2030: 0
- 3.3 Il fattore di adeguamento per il calore calcolabile ammonta a 0,3 se è distribuito tramite una rete ed è utilizzato per la preparazione di acqua calda, il riscaldamento o la refrigerazione dei locali negli edifici o nelle ubicazioni i cui gestori non prendono parte al SSQE; fa eccezione il calore misurabile utilizzato direttamente o indirettamente per la fabbricazione di prodotti o la generazione di energia elettrica.
- 3.4 Per la fabbricazione di niacina come pure per gli impianti il cui scopo principale è lo smaltimento di rifiuti speciali di cui all'articolo 3 lettera c OPSR²⁷, il fattore di adeguamento è pari a 1.

N. 4.1

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,376 t di CO₂ per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$\text{Assegnazione}_i = (E_{\text{dirette}} / (E_{\text{dirette}} + E_{\text{indirette}})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione_i: assegnazione nell'anno i

E_{dirette} emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento di cui al numero 2. Si tiene conto anche delle emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel o fuori dal SSQE, calcolate in [...] t CO₂ per TJ

$E_{\text{indirette}}$ emissioni indirette dell'energia elettrica consumata nel periodo di riferimento di cui al numero 2 all'interno del rispettivo ele-

²⁷ RS 814.600

	mento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto.
PR	parametro di riferimento
QA	quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
FA _i	fattore di adeguamento nell'anno conformemente all'allegato 9 numero 3
FCI _i	fattore di correzione intersettoriale nell'anno i

N. 5

5. Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

5.1 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 1

5.1.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti e la quota di attività storica è superiore al 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(X_i) = ass(mQA_i - sQA) / sQA$$

$ass(X_i)$ = valore assoluto dello scarto relativo nell'anno i

mQA_i = media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti i-1 e i-2;

sQA = quota di attività storica

5.1.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito si applica la seguente quota di attività determinante:

a. la media aritmetica delle quote di attività dei due anni precedenti; o

b. la quota di attività già determinante per l'anno precedente, se nell'anno precedente è già stato effettuato un adeguamento e il valore assoluto dello scarto relativo rimane superiore al 15 per cento ma non supera al contempo l'intervallo di almeno 5 punti percentuali immediatamente superiore o immediatamente inferiore (p. es. 20–25 %, 25–30 %).

5.2 Adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito secondo l'articolo 46b capoverso 4

5.2.1 La quantità calcolata di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito è adeguata annualmente se il valore assoluto dello scarto relativo tra la media aritmetica dei valori di un parametro considerato nel calcolo dell'assegnazione dei due anni precedenti e il valore storico dello stesso parametro supera il 15 per cento. Il valore assoluto dello scarto relativo è calcolato come segue:

$$ass(Z_i) = ass(mZP_i - sZP) / sZP$$

$ass(Z_i)$ = valore assoluto dello scarto nell'anno i

mZP_i = media aritmetica dei valori di un parametro secondo il numero 5.2.3 dei due anni precedenti $i-1$ e $i-2$;

sZP = valore storico del parametro nel periodo di riferimento di cui al numero 2.

5.2.2 Per l'adeguamento della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per l'anno i , mZP_i è il valore determinante del parametro.

5.2.3 I parametri considerati ai fini del calcolo dell'assegnazione sono in particolare:

1. il calore utilizzato all'interno di un elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto secondo il numero 1.7;
2. il rapporto tra le emissioni dirette e la somma delle emissioni dirette e indirette secondo il numero 4.1.

Allegato 11
(art. 94 cpv. 2)

Tariffa della tassa sul CO₂ sui combustibili: 96 franchi per tonnellata di CO₂

La voce della tariffa doganale 2711.1190 è sostituita con la versione qui appresso:

Voce della tariffa doganale	Designazione della merce	Aliquota della tassa in fr. ogni 1000 kg
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:	
	– liquefatti:	
	– – gas naturale:	
1190	– – – altri	255.40
		ogni 1000 l a 15 °C
	– – propano:	
...		

Allegato 15
(art. 46e e 46f)

Calcolo della quantità massima disponibile di diritti di emissione e della quantità dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per gli aeromobili

N. 3–7

3. La quantità massima annua di diritti di emissione disponibili dal 2021 per gli aeromobili è calcolata moltiplicando il limite massimo delle emissioni per il 2020 per il fattore di riduzione annuale del 2,2 per cento rispetto al 2020 secondo la seguente formula:

$$\text{Cap}_{202x} = \text{Cap}_{2020} - x * 0,022 * \text{Cap}_{2020}$$

Cap_{202x} limite massimo delle emissioni per il 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

4. La quantità di diritti di emissione massima disponibile è utilizzata come segue:
- a. l'82 per cento è a disposizione per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
 - b. il 15 per cento è trattenuto per l'asta.
- Il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili che partecipano per la prima volta o che si trovano in forte crescita.

5. Nel 2020 la quantità di diritti di emissione trattenuta secondo l'articolo 46e capoverso 3 lettera c per l'anno 2020 è eliminata.

6. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili per il 2020 è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Assegnazione} = \sum tkm_{gestore} * PR$$

$\sum tkm_{gestore}$ Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero

PR parametro di riferimento

7. La quantità di diritti di emissione assegnata a titolo gratuito a ciascun operatore di aeromobili dal 2021 è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Assegnazione}_{202x} = \text{Assegnazione}_{2020} - x * 0,022 * \text{Assegnazione}_{2020}$$

$\text{Assegnazione}_{202x}$ Assegnazione per l'anno 202x; con x = 1, 2, 3 ecc.

Allegato 16
(art. 51)

Requisiti per il piano di monitoraggio

N. 1

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra e del consumo di energia;
- b. le emissioni di gas serra e il consumo di energia siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra e del consumo di energia siano comprensibili e trasparenti;
- d. i dati necessari a verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b siano rilevati in modo completo, coerente e accurato e siano comprensibili.

Allegato 17
(art. 52)

Requisiti per il rapporto di monitoraggio

N. 1.1

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
- a. informazioni sulle emissioni di gas serra e sul consumo di energia nonché sul loro andamento;
 - b. informazioni sui dati necessari per verificare un adeguamento dell'assegnazione a titolo gratuito secondo l'articolo 46b;
 - c. un inventario dei vettori energetici;
 - d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità di produzione;
 - e. quantità (dati primari) e parametri applicati per calcolare le emissioni di gas serra e il consumo di energia;
 - f. orari di esercizio degli impianti di misurazione, informazioni su mancate misurazioni e loro considerazione nonché risultati ricostruibili delle misurazioni.

*Allegato della modifica dell'ordinanza sull'efficienza energetica
(cifra III)*

*Allegato 4.1
(art. 10, 11 e 12a)*

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

N. 4.7.4 lett. i

4.7.4 L'etichettaEnergia contiene in particolare le seguenti indicazioni:

- i. l'obiettivo delle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 17a capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 30 novembre 2012²⁸ sul CO₂;

N. 7.1, secondo periodo

7.1 ... Per le automobili devono inoltre essere indicati la categoria di efficienza energetica, l'obiettivo relativo alle emissioni di CO₂ secondo l'articolo 17b capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sul CO₂ e le emissioni di CO₂ medie del parco di veicoli nuovi (art. 12 cpv. 1 lett. b della legge sul CO₂).

N. 10

10 Esempio della rappresentazione grafica dell'etichettaEnergia

Etichetta Energia «anno»

Modello	«Marca + Modello»
Trazione	«Trazione»
Potenza	«XXX» kW / «XXX» CV
Peso a vuoto	«XXX» kg

Consumo + «Carburante»
«Cons. di energia» kWh / 100 km

Emissioni di CO₂

Questo modello
«XXX» g / km*

*incidenza sul clima:
«XXX» g / km

Obiettivo
115 g / km**

** Obiettivo provvisorio secondo la nuova procedura di prova WLTP;
corrisponde all'obiettivo di 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC

Efficienza energetica

A

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.catalogodeiconsumi.ch

*dati dell'approvazione del tipo